

II. LA TRADIZIONE E I COMIZI

1. – «La science du siècle passé, en optant pour une composition exclusivement patricienne des curies, a fait un mauvais pari qu'elle a perdu». Questa forte e recisa affermazione, relativa alla ricerca giusromanistica del secolo XIX, fu fatta da André Magdelain nel 1979, in un articolo (come al solito, affascinante di nitore e di impeto) che si rilegge immutato, con altri, nella raccolta dal titolo *Ius Imperium Auctoritas* (1990, 471 ss., ma v. anche 423 ss.). Il Magdelain non solo ribadisce la tesi di una composizione esclusivamente plebea delle *curiae* in età regia, ma sostiene con molto vigore, o almeno con molta sicurezza, che la tradizione canonica sul «passaggio rapido» dalla monarchia alla repubblica non sia contestabile. Salvo che (egli precisa) la «logique institutionnelle» esige che la tesi sia corretta in vari punti molto importanti, sopra tutto per ciò che riguarda il suffragio universale. Il quale avrebbe caratterizzato la prima repubblica per tutto il quinto secolo, anche se non più dopo.

Esula da questa nota (la quale riprende e corrobora osservazioni già espresse nel 1985 in *Atti Acc. Pontaniana* 65 ss.) l'intento di discutere punto per punto le ipotesi del Magdelain, come pure quello di contestare le opinioni diverse dalle sue e diverse tra loro stesse che sono state più recentemente avanzate, a sostegno (ma sino ad un certo punto) del racconto tradizionale, da S. Tondo, da F. Serrao e da altri studiosi. Per quanto mi riguarda, non penso di dovermi discostare dalle impostazioni difese in precedenti scritti (spec. *Le origini quiritarie* [1975] e *La rivoluzione della plebe* [1976], ma v. anche *PDR*. 3 [1984] 20-146). Saranno «scommesse perdenti», ma continuo a credervi.

Continuo a credervi perché, me lo si conceda, il Magdelain e così gli altri generosi neo-difensori ad oltranza della tradizione romana, sono manifestamente scommettitori che puntano su scommesse da definirsi, quanto meno, molto rischiose.

2. – Si guardi, per esempio, all'argomento principe (un argomento che sembra aver fortemente impressionato anche J. Heurgon) su cui il Magdelain fonda la sua congettura della esistenza del suffragio universale nel quinto secolo, cioè nel tratto di tempo che va dalla rivolta di Bruto e Collatino sino, quanto meno, alla fondazione della ventunesima tribù territoriale, la Clustumina: fondazione che sarebbe avvenuta, secondo lui, non nel 495, ma dopo il 426, cioè dopo la caduta di Fidene. L'argomento è questo. Il giorno della sconfitta dell'Allia, cioè il 18 luglio (387 a. C.), «*dies religiosus* s'il en fut», è segnato nei *Fasti Antiates Maiores* come *C*, come giorno (*fastus*) adatto ai comizi. Ciò dimostrerebbe che quel giorno era già comiziale, dichiarato tale dai decemviri in sede di codificazione del calendario, quando si verificò la sciagura dell'Allia. Dunque solo successivamente dovette avvenire la proclamazione del «tabù» in ordine a quell'infausta ricorrenza.

Potrei rispondere, tra l'altro, che il 18 luglio era *religiosus* anche a causa della ricorrenza della strage dei Fabii al Crémera (cfr. Liv. 6.1.11; Macrob. *sat.* 1.16.23) e che la battaglia del Crémera si svolse, secondo la leggenda romana, nel 477 a. C., anteriormente dunque alla presa di Fidene ed anteriormente al decemvirato legislativo (451-450 a. C.). Ma mi sembra più solida un'altra obiezione. I *dies religiosi* di antichissima origine (ad esempio, quelli «*quibus mundus patet*», di cui in Fest.

144.14 L.: 24 agosto, 5 ottobre, 8 novembre) non erano connessi alla distinzione tra *dies fasti* e *dies nefasti* e potevano ben essere *dies comitiales*. In essi era solo vivamente sconsigliato, per iniziativa del senato, di svolgere attività pubbliche e private di una certa rilevanza, sempre che non si presentasse una «*ultima necessitas*» (Fest. 144, 146 L.: «*nihil eo tempore geri voluerunt; itaque per eos dies non cum hoste manus conserebant, non exercitus scribebatur, non comitia habebantur, non aliud quicquam in republica, nisi quod ultima necessitas admonebat, administrabatur*»). Nozione, questa, non del tutto certa, ma abbastanza sicura.

Non è azzardato, ciò posto, basare sul *dies Alliensis* un argomento di importanza decisiva per la dimostrazione che già nel sec. V a. C., almeno dopo le *XII tabulae*, funzionavano in Roma (cosa in cui continuo a non credere) i comizi elettorali?

3. – Ancora. A mente del Magdelain, dopo la caduta della monarchia i *comitia curiata* divennero assemblea votante, comprensiva di tutto il *populus Romanus Quiritium*, ad eccezione peraltro dei *patres*, che deliberavano separatamente in senato. Ma come la mettiamo col numero pari, e non dispari, delle 30 *curiae*, tanto più che al Magdelain sembra essenziale un numero dispari di unità votanti per assicurare in ogni caso la maggioranza dei suffragi? Sarà anche vero che il senato si riuniva contemporaneamente ai *comitia curiata* (nella *curia Hostilia*, se l'assemblea era convocata nel *comitium*; nella *curia Calabra*, se l'assemblea era convocata sul Campidoglio). Ma la delibera del senato era una delibera di valore diverso da quella dei *comitia curiata*. Era, più precisamente, una delibera di *auctoritas* di quel voto che il Magdelain suppose fosse espresso dai *comitia*. Se quindici curie dicevano sí e quindici curie dicevano no, è poco credibile che la delibera dell'assemblea senatoria (nell'uno o nell'altro senso) intervenisse con i caratteri del voto decisivo di una sorta di trentunesima curia. Basta pensare che i *patres* votavano una dichiarazione di *auctoritas*, esattamente dello stesso tipo, anche in ordine alle delibere dei *comitia centuriata*.

Quanto ai *comitia centuriata*, il Magdelain non solo è sicuro che essi ebbero sin dagli albori della repubblica attribuzioni deliberanti (a prescindere dalle funzioni di carattere militare). Egli sostiene altresí che la originaria *classis* di ottanta centurie di fanteria (cui si aggiungevano diciotto centurie di *equites*) fu incrementata dalle altre classi, per un totale di 195 centurie, nel corso del quinto secolo, instaurandosi in tal modo una stretta corrispondenza con il numero delle venti tribú, almeno sino a quando non fu creata la tribú *Clustumina*. Solo il totale di 195 avrebbe garantito una maggioranza di 98 (la metà piú uno delle centurie). Per il che, rifiutando il totale di Dionigi e Cicerone (193), nonché quello di Livio (che pare di 194), il Magdelain assegna il rango di centuria votante anche alla misteriosa *centuria procum patriciorum* (composta, a suo dire, dagli ex-consolari) e sostiene altresí che la centuria dei *proletarii* (diversa da quella degli *accensi velati*) avrebbe garantito la partecipazione di tutti i cittadini, compresi quelli privi di mezzi economici, all'assemblea.

È un'ipotesi ardita di cui, francamente, non capisco la necessità. Primo, perché con la prima classe e con gli *equites* votavano «*ab antiquo*» le due centurie dei *fabri* (per un totale di 100 centurie) e le altre classi di fanteria erano chiamate l'una dopo l'altra al voto solo successivamente e in caso (improbabilissimo) di bisogno. Secondo, perché nella lontana eventualità di una parità di voti (per un totale di centurie uguale a 194) la votazione poteva essere rinnovata.

4. – Singolare è che, nella sua ricerca di una centonovantacinquesima centuria dei *comitia centuriata*, il Magdelain non abbia dato alcun peso alla misteriosa centuria «*Niquis scivit*», di cui fa parola, rifacendosi probabilmente alla solita fonte originaria del verboso e arruffato Varrone (sul quale v. le mie citate *PDR*. 3.146), Festo (184 L.). La singolarità consiste, a mio modo di vedere, nel fatto che egli (*Ius etc.* 426) considera questa centuria come votante, sí, ma al di fuori del totale 195, cioè con carattere soprannumerario. Vi avrebbero votato coloro che avevano omesso di partecipare al voto dentro la loro propria centuria. In essa, insomma, «les négligents trouvaient une solution de secours» ed anzi, forse, ve n'erano sino a cinque: una per ogni classe. La questione merita di essere trattata piú da vicino, tanto piú che, or non è molto, C. Nicolet (*Les listes des centurries: la pretendue centurie "niquis scivit"*, in *MEFRA*. 113 [2001] 723 ss., spec. 728 ss.) ha sostenuto che la centuria «*niquis scivit*», creata forse da una misteriosa legge del sec. II a. C., sarebbe stata una centuria chiamata a votare per ultima (nell'improbabilissimo caso che ve ne fosse stato bisogno) e composta da coloro che avessero demeriti comportanti l'esclusione dal voto nell'interno delle loro proprie centurie. Quando è cosí, rileggiamo anzi tutto il testo festino.

Fest. (184 L.): «*Niquis scivit*» centuria est, quae dicitur a Ser. Tullio rege constituta, in qua liceret ei(us) suffragium ferre, qui non tulisse in sua, nequis civis suffragii iure privaretur: nam sciscito significat sententiam dicito, ac suffragium ferti, unde scita plebis. sed in ea centuria, neque censetur quisquam, neque centurio praeficitur, neque centurialis potest esse, quia nemo certus est eius centuriae. Est autem *niquis scivit*, nisi scivit.

Mi si corregga se sbaglio. Se Festo dice «*niquis scivit centuria est*», ciò impone di credere che, almeno nella sua immaginazione (e prima ancora in quella di Varrone), il «*quid*» in esame era materialmente una «*centuria*» dell'assemblea comiziale, nel senso di reparto dei *comitia centuriata*, e piú precisamente di reparto costituito da persone aventi diritto al voto ed effettivamente votanti fuori dalla centuria loro propria («*qui non tulisse in sua*»). Non vedo, tenuto conto di ciò, come possa sostenersi col Nicolet che coloro che vi erano raccolti fossero privi del diritto di votare e che tuttavia, proprio in casi estremi di maggioranza non raggiunta, essi, acquistando il diritto di voto, fossero chiamati a concorrere con un voto centuriale.

La legge che avesse introdotto questa norma contraddittoria sarebbe stata certamente citata (quanto meno come «*monstrum*») dalle fonti. E non vale appigliarsi, per sostenere l'ipotesi, alle dichiarazioni di Livio (1.43.10), di Cicerone (*rep.* 2.39-40) e dello stesso Festo secondo cui nell'assemblea centuriata nessuno era privato del *suffragium*, essendo ovvio che il riferimento valeva per la categoria degli individui riconosciuti capaci di votare, in quanto liberi, cittadini e aventi diritto (per esempio, in quanto infrasesantenni). D'altra parte, come era possibile che si formulasse un voto centuriale nell'ambito di un'accolta di persone prive di un centurione che le mettesse in fila, che ne raccogliesse il voto individuale e che riferisse il risultato finale? Non è proprio Festo, nell'ultimo periodo, ad implicitamente escludere che dalla centuria «*niquis scivit*» fosse espresso un voto?

Ecco perché io direi che non soltanto l'ipotesi del Nicolet vada messa da parte, ma che regga poco o nulla anche la supposizione del Magdelain, secondo cui la nostra centuria aveva carattere puramente sussidiario del complesso di centurie dei *pedites* o addirittura di singole classi dei *pedites*. La cosí detta centuria «*niquis*» non era una centuria votante, ma era una ripartizione materiale del *comitium*, una cen-

turia in senso improprio, una sorta di «sala di aspetto» in cui si sistemavano a titolo provvisorio gli «sbandati», vale a dire i cittadini giunti in ritardo alla convocazione generale oppure incerti circa la loro centuria di appartenenza. Cittadini in attesa di essere chiamati, in seguito a secondo appello, ad aggiungere il proprio voto a quello degli altri membri della centuria votante di loro legittima spettanza.

5. – Ma torniamo ai *comitia curiata*. Secondo il Magdelain, l'originaria composizione esclusivamente plebea degli stessi sarebbe comprovata dal fatto che non risulta dalla tradizione romana che la plebe si sia mai agitata per farne parte. L'argomento peraltro è assai fragile: non solo perché non risultano nemmeno aspirazioni esplicite dei patrizi ad essere ammessi a quei *comitia*, ma anche perché i plebei facevano parte dell'organizzazione centuriata patrizio-plebea e perché essi tendevano ovviamente a creare una propria autorevole assemblea (quale divenne quella dei *concilia plebis*) per opporsi al patriziato. Posto che i patrizi non avessero fatto parte «*ab origine*» dei comizi curiati, ben difficilmente i plebei avrebbero concesso agli stessi, creandosi la repubblica, di entrarvi. Ad ogni modo, se si vuole ammettere che con la fondazione della repubblica sia riuscito ai patrizi di intromettersi nei *comitia curiata*, come può poi sostenersi dal Magdelain che la prima designazione dei *tribuni plebis*, quella del 494 a. C., sia avvenuta nel seno delle trenta curie? Anche se qualche fonte antica sembra dirlo, è evidente che la notizia è frutto di una confusione e che i *tribuni plebis* (ancor prima della iniziativa di Publilio Volerone, nel 471, di farli eleggere dalla plebe in ben ordinati *concilia tributa*) sono sorti da riunioni di plebei avvenute al di fuori dei comizi curiati (sia che si ritengano questi esclusivamente patrizi, sia che si ritengano essi composti da patrizi e da plebei).

La scommessa del Magdelain è rischiosa, come tutti vedono, anche sotto il profilo ora accennato. E diventa addirittura disperata, questo sí, là dove il nostro autore si spinge a sostenere che il *plebiscitum Ovinium* del 312 circa, alle soglie dunque del terzo secolo avanti Cristo, con l'invitare i censori a scegliere i senatori «*ex omni ordine*», ma «*curiatim*» (cfr. Fest. p. 290 L.), avrebbe implicitamente escluso dal senato tutti i *patres* che precedentemente lo componevano (e che, come abbiamo visto, non facevano parte delle curie). Appio Claudio, dunque, togliendo di mezzo nel 312 un gran numero di senatori in carica, non avrebbe fatto (in una col suo collega di censura Caio Plauzio) una «*infamis atque invidiosa lectio*», come dice Livio (9.29.7), ma avrebbe scrupolosamente applicato il plebiscito (ponendo con ciò, senza volerlo, le premesse di una successiva entrata nei *comitia curiata* anche dei senatori). Tesi, questa, che non spiega peraltro come mai il collegio censorio, pur avendo operato nel giusto, fu talmente oppresso dalla disapprovazione popolare, che i consoli del 311 annullarono il suo operato (cfr. Liv. 9.30.1-2 e 9.46) e lo costrinsero a dimettersi.

6. – «Tutto quello che riguarda le origini degli ordinamenti romani è pieno di ombra per non dire immerso nelle tenebre, il che non ha mai impedito di svolgere indagini ardite, che spesso hanno avuto a loro fondamento solo una ipotesi». Così, lucido come sempre, il compianto collega e amico Francesco De Martino, a conclusione di una sua rassegna del 1980 sulla storia dell'«*equitatus*» romano (ora in *Diritto economia e società nel mondo romano* 2 [1996] 281 ss.). Di ipotesi, sopra tutto in ordine alla più antica storia di Roma, non possiamo fare a meno. Ma dobbiamo renderci conto che esse sono soltanto ipotesi e che le ipotesi nostre non ci autorizzano a proclamare inconsistenti e vacue, salvo eccezioni, le ipotesi altrui.